

# *Autorità Idrica Toscana*

---

Procedura per l'espletamento delle attività di  
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del  
terrorismo

Approvata con decreto DG AIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# Autorità Idrica Toscana

---

## Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente procedura disciplina le forme e le modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che l’Autorità Idrica Toscana è tenuta a svolgere nell’ambito della propria attività istituzionale, in attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. n.231/2007.
2. La presente procedura è pertanto volta a garantire l’efficacia di rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti. In particolare, vengono specificate le modalità con le quali gli operatori delle strutture interne trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato “Gestore”, individuato nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF.

## Art. 2 – Addetti

1. I dipendenti individuati dal PIAO - Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - quali soggetti interessati alla formazione annuale antiriciclaggio in base all’art. 8 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, sono indentificati come “addetti” ai fini dell’attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
2. Gli addetti sono tenuti ad effettuare una prima valutazione volta ad individuare, tra tutte le operazioni di cui vengono a conoscenza, quelle sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base alle istruzioni ed agli indicatori di cui al DM Ministero dell’Interno 25/09/2015.

## Art. 3 – Iiter di segnalazione

1. Gli addetti trasmettono senza ritardo le informazioni rilevanti al Gestore, esclusivamente utilizzando la casella mail [antiriciclaggio@autoritaidrica.toscana.it](mailto:antiriciclaggio@autoritaidrica.toscana.it) il cui accesso è riservato solo al Gestore, garantendo la massima riservatezza.
2. Il Gestore valuta le informazioni trasmesse ed effettua i dovuti approfondimenti, avvalendosi se necessario del Responsabile del Servizio di supporto al RPCT, che resta vincolato alla massima riservatezza.
3. Il Gestore, al termine della propria attività istruttoria, da concludersi tempestivamente e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni da parte degli addetti, trasmette senza ritardo le segnalazioni alla UIF, utilizzando il portale INFOSTAT-Banca d’Italia in base all’art. 7 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, oppure archivia la pratica nel caso in cui ritenga inconsistenti gli elementi di sospetto delle operazioni oggetto delle informazioni trasmesse dagli addetti.

## Art. 4 – Formazione

1. Nell’ambito dell’attività di formazione prevista dall’art. 8 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, al Gestore e agli addetti viene assicurata la partecipazione annuale ad almeno un corso specifico di aggiornamento in materia.

# *Autorità Idrica Toscana*

---

## Art. 5 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.